

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 209597/RU

Roma, 22 giugno 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento dell'Agenzia;

VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (TULPS) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;

VISTO l'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che ha sostituito l'articolo 1, comma 533 e introdotto gli articoli 533 bis e 533 ter della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e che istituisce l'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del TULPS (da ora Elenco RIES);

VISTO il Decreto Direttoriale n. 2011/31857/Giochi/ADI del 9 settembre 2011 che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2011, il citato elenco di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO il Decreto Direttoriale n.104077 del 22/12/2014 di modifica del decreto 9 settembre 2011 n. 2011/31857/Giochi/ADI che dispone, fra l'altro, che i soggetti che intendano mantenere l'iscrizione all'elenco *"...devono inoltrare attraverso modalità telematica l'istanza di rinnovo tra il 1° novembre dell'anno precedente ed il 20 gennaio dell'anno per cui si richiede il rinnovo"*;

VISTO l'articolo 27, comma 1, del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che *"Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli... [istituisce], a decorrere dall'esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico"* come *"... titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico"* e comma 3, lett. a), b) e c), secondo cui sono obbligati all'iscrizione al Registro, fra gli altri, i soggetti produttori, proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del TULPS, nonché i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del TULPS;

VISTO l'articolo 69, comma 3, del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che dispone la proroga di sei mesi dei termini previsti dall'art. 27 del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124;

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che, per effetto della proroga dell'istituzione del Registro unico degli operatori del gioco pubblico è conseguentemente rinviato anche il connesso termine per l'abrogazione dell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

CONSIDERATO che lo schema di decreto ministeriale di istituzione del Registro unico degli operatori del gioco pubblico è attualmente sottoposto ad ulteriore istruttoria, alla luce degli accadimenti intervenuti nell'ultimo anno che hanno fortemente inciso sul settore del gioco pubblico rendendo necessari specifici approfondimenti anche sul ruolo del Registro come strumento di controllo e di vigilanza in funzione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco pubblico e che pertanto, al fine di poter garantire la continuità delle attività amministrative di controllo e degli introiti erariali, risulta necessario adottare il provvedimento de quo;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al prossimo 31 luglio;

VISTI i DD.PP.CC.MM. 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021 con i quali sono state sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;

VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 e il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 con i quali, fra l'altro, è prevista la proroga fino al 31 luglio 2021 dell'applicazione delle disposizioni di cui, da ultimo, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

CONSIDERATO che la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò - analogamente ai precedenti provvedimenti motivati dalla necessità di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno inciso sulla raccolta di gioco tramite apparecchi da intrattenimento determinandone l'interruzione ovvero, a fasi alterne, penetranti limitazioni - ha condizionato nel corso dell'anno il regolare svolgimento delle attività di raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento creando in molti iscritti all'elenco incertezze circa la possibilità di continuare ad operare nel settore;

VISTO il Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 che all'articolo 7 prevede che *“Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.”*

CONSIDERATO, pertanto, che solo a partire dal prossimo 1° luglio l'attività di raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, salvo recrudescenze dell'emergenza epidemiologica che producano il passaggio di specifiche regioni nelle c.d. “zona arancione” o “zona rossa”, sarà consentita su tutto il territorio nazionale e che solo in quel momento gli

IL DIRETTORE GENERALE

operatori avranno certezza circa la possibilità di riprendere le attività, scegliendo se continuare ad esercitare la raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento;

RITENUTO necessario, di conseguenza, prevedere una finestra temporale che consenta agli operatori di effettuare tali valutazioni di tipo economico ed organizzativo;

VISTE le determinazioni direttoriali n. 392274 del 4 novembre 2020 e n. 107624 del 13 aprile 2021 che hanno prorogato sino al 30 giugno 2021 la validità dell'iscrizione all'elenco RIES effettuata nell'anno 2020;

VISTE le istanze avanzate dai concessionari per la raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento e dalle associazioni rappresentative dei gestori e produttori;

RITENUTO opportuno, per i motivi esposti, rinviare l'obbligo di rinnovo dell'iscrizione all'elenco RIES fino al prossimo 31 luglio, prorogando ulteriormente, pertanto, la validità dell'attuale iscrizione e fornendo, fin d'ora le direttive per i rinnovi;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. La validità dell'iscrizione effettuata per l'anno 2020 all'elenco previsto dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220, è eccezionalmente prorogata sino al 31 luglio 2021.
2. Resta ferma la possibilità di nuova iscrizione al predetto elenco, che, in ogni caso, avrà validità sino al 31 luglio 2021.

ARTICOLO 2

1. Il rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2021 all'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 potrà essere effettuata a decorrere dal 1 agosto 2021. La funzionalità per l'invio delle istanze di rinnovo da inoltrare tramite accesso alla apposita sezione del portale telematico dell'Agenzia, sarà, pertanto, resa disponibile a partire dalla medesima data.
2. Le predette istanze dovranno pervenire tassativamente entro il 30 settembre 2021.
3. Le iscrizioni all'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 effettuate nel corso dell'anno 2021 avranno validità fino a tutto il 30 aprile 2022.

oooooooooooooooo



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna